



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 206 DEL 31/12/2025)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER L'UTILIZZO DI TRE DIPENDENTI DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI ARCIPELAGO DEL SULCIS MEDIANTE L'ISTITUTO DELLO "SCAVALCO PER ECCEDEXENZA" EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 E S.M.I., SINO AL 31/12/2026.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **trentuno** del mese di **dicembre** alle ore **10:47** in videoconferenza mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione audio/visiva da remoto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
IGNAZIO LOCCI	Sindaco	Presente (in videoconferenza)
FRANCESCO GARAU	Vicesindaco	Presente (in videoconferenza)
ELEONORA SPIGA	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
PASQUALE RENNA	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
GIANLUCA MEREU	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
ROBERTA SERRENTI	ASSESSORE	Assente

Presenti: 5

Assenti: 1

Presiede l'adunanza il Sindaco Ignazio Locci

Assiste alla seduta in videoconferenza, mediante utilizzo di strumenti di comunicazione audiovisiva a distanza, e cura la redazione del presente verbale il SEGRETARIO COMUNALE Dott. DANIELE MACCIOTTA

Il Sindaco, verificato il numero legale degli assessori assegnati e constatato che i partecipanti possano regolarmente intervenire alla riunione ed esprimere il proprio voto, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli:

Il Segretario comunale rileva che l'autorizzazione ex art. 53 del dlgs. 165 2001, anche per giurisprudenza di legittimità, deve considerarsi valida per le prestazioni effettuate dal momento del rilascio in poi e non può ritenersi validamente prestata per eventuali prestazioni pregresse; in questo senso la proposta di deliberazione deve essere considerata

DELIBERA

1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lg.vo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lg.vo n° 267/2000.

La seduta termina alle ore 10:49.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale

Nr. 2985 del 31/12/2025

Servizio o Ufficio proponente	Ufficio Personale
Oggetto	AUTORIZZAZIONE PER L'UTILIZZO DI TRE DIPENDENTI DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI ARCIPELAGO DEL SULCIS MEDIANTE L'ISTITUTO DELLO "SCAVALCO PER ECCEDENZA" EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 E S.M.I., SINO AL 31/12/2026.

IL SINDACO

Premesso che in data odierna 30/12/2025, con nota protocollo n. 41217, l'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" ha presentato formale richiesta di autorizzazione all'utilizzo per n. 12 (dodici) ore extra settimanali sino al 31/12/2026 presso la stessa Unione, di tre dipendenti iscritti nei ruoli del Comune di Sant'Antioco, in applicazione dell'istituto dello "Scavalco per Eccedenza" ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004 e s.m.i. e nello specifico così individuati:

- due Funzionari Amministrativi, inquadrati nell'area dei "Funzionari ed Elevata Qualificazione" – ai sensi del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, rispettivamente iscritti uno nei ruoli del Settore Finanziario e uno nei ruoli del Settore delle Politiche Sociali dell'Ente;
- un Funzionario Tecnico, inquadrato nell'area dei "Funzionari ed Elevata Qualificazione" – ai sensi del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – LL.PP. e Appalti;

Atteso che l'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis", essendo allo stato attuale un Ente privo di dotazione organica e conseguentemente di propri dipendenti, ha dovuto necessariamente disporre del personale in servizio presso gli Enti aderenti, tra cui il Comune di Sant'Antioco, al fine di adempiere all'organizzazione e all'esercizio delle proprie funzioni;

Rilevato altresì che presso l'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis", è attualmente in corso un'attività di produzione di atti interni finalizzati alla costituzione di una propria dotazione organica, da realizzarsi anche mediante l'utilizzo dello "Scavalco per Eccedenza" ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004 e s.m.i., così come previsto nel PIAO 2025/2027 di recente approvazione;

Preso atto che all'interno dell'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis", a seguito di specifica attribuzione, sono ricoperti i seguenti ruoli apicali:

- con decreto del Presidente dell'Unione, n. 1 del 19/03/2020, per tutte le attività legate alla ricostruzione dei documenti contabili, veniva attribuito incarico di Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" alla dott.ssa Beatrice Lai, dipendente del Comune di Sant'Antioco, inizialmente fino al 14/11/2022 e con successivo rinnovo, sino al 31/12/2025, giusto decreto n. 1 del 14/11/2022;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

- con decreto n. 2 del 14/11/2022 veniva nominato Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti dell'Unione "Arcipelago del Sulcis", il dipendente del Comune di Sant'Antioco, Ing. Claudio Ledda, dal 15/11/2022 al 31/12/2025;
- con decreto n. 1 del 20/02/2023, veniva nominata Responsabile del Plus e Coordinatore Ufficio di Piano dell'Unione "Arcipelago del Sulcis", la dott.ssa Antonella Serrenti, dipendente del Comune di Sant'Antioco, fino al 31/12/2025;

Richiamati:

1. l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo il quale "per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";
2. l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione";
3. l'art. 92, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., il quale recita "Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti";
4. l'articolo 1, comma 557, della Legge 311/2004, come modificato da ultimo dall'art. 28, comma 1-ter, del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella Legge 10 agosto 2023, n. 112, in cui si stabilisce che "i comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"(c.d. Scavalco di Eccedenza), al fine di ottenere dagli stessi la professionalità e l'esperienza necessarie allo svolgimento di attività proprie dell'Ente richiedente;
5. il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, secondo il quale "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale", specificando che l'utilizzo di cui al comma 557 consente nel limite delle 48 ore settimanali, un supero dell'orario settimanale ordinario di 36 ore, fattispecie definita anche nel parere della Corte dei Conti Lombardia, n. 448/2013, come "scavalco d'eccedenza" e rientrante nel computo del vincolo finanziario dei limiti della spesa del personale (in tal senso parere Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia, n. 14/2011);

Considerato che lo "scavalco di eccedenza" così come previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 e s.m.i., consiste nella possibilità di avvalersi della prestazione lavorativa del dipendente di un altro Ente Locale, al di fuori dell'orario di lavoro reso per l'amministrazione di appartenenza, nel limite massimo delle 12 (dodici) ore settimanali eccedenti le 36 (trentasei) previste ordinariamente e comunque entro il tetto massimo consentito delle 48 (quarantotto) ore mensili complessive;

Rilevato che l'istituto in oggetto è uno strumento ampiamente utilizzato, soprattutto tra i piccoli comuni nonché tra i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni, anch'essi ricompresi dalla fonte legale nel novero degli enti interessati, in quanto consente sia l'utilizzo di dipendenti già formati professionalmente



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

che il contenimento della spesa entro un numero limitato di ore settimanali, compatibilmente con le risorse disponibili, sopperendo così alla carenza di personale e alle difficoltà nel procedere con nuove assunzioni a tempo indeterminato;

Atteso che l'istituto dello scavalco di eccedenza, disciplinato dall'articolo 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e s.m.i., consiste nella costituzione di un rapporto di lavoro a tempo parziale presso le amministrazioni locali che entro i limiti fissati dalla legge, si avvalgono di limitate prestazioni lavorative a tempo parziale di dipendenti di enti locali di maggiori dimensioni, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza;

Considerato che l'attivazione dell'istituto non prevede la stipula di alcuna convenzione tra i due enti interessati, in quanto, così come precisato dalla deliberazione n. 149/2023 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Puglia, lo scavalco di eccedenza, "a differenza di quanto accade nell'ipotesi dello scavalco condiviso, oggi regolato dall'art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022", non implica lo svolgimento di un unico servizio a beneficio di più enti, ma lo svolgimento di due prestazioni lavorative distinte con la costituzione di un ulteriore rapporto di lavoro a tempo parziale con l'Ente richiedente, in aggiunta al rapporto di lavoro in essere con l'Ente di appartenenza del dipendente stesso;

Precisato che l'istituto in oggetto può essere attivato esclusivamente oltre l'orario ordinario di lavoro ed entro il tetto massimo delle 12 (dodici) ore settimanali per un massimo di 48 (quarantotto) ore mensili;

Evidenziato inoltre che l'utilizzo di personale da parte dell'Ente richiedente, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 e s.m.i., che avviene sulla base di un contratto di lavoro subordinato, con permanenza del rapporto in capo all'Amministrazione di appartenenza, impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

Preso atto infine che tra l'Ente richiedente lo scavalco d'eccedenza e il dipendente incaricato, viene ad instaurarsi un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, ulteriore rispetto a quello che il dipendente già conduce con l'Ente di provenienza, formalizzato attraverso la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, regolato dal CCNL del Comparto Funzioni Locali vigente e contenuto entro le 12 (dodici) ore settimanali, nel rispetto del limite massimo delle 48 (quarantotto) ore complessive tra i due Enti coinvolti;

Rilevato che i dipendenti interessati, opportunamente interpellati, hanno manifestato la propria disponibilità a prestare servizio presso l'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" attraverso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per un massimo di n. 12 ore settimanali, ai sensi dell'art.1, comma 557 della L. 311/2004 e s.m.i.;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Atteso che un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e s.m.i.;

Rilevato che in favore dei suddetti tre dipendenti a tempo indeterminato e pieno del Comune di Sant'Antioco, inquadrati nell'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione ai sensi del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, sono state acquisite agli atti del Ufficio Risorse Umane le rispettive autorizzazioni allo svolgimento di attività lavorativa presso l'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" entro le 12 (dodici) ore settimanali con decorrenza 01/01/2026 fino al 31/12/2026, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 e s.m.i., nonché del Regolamento interno per il rilascio dell'autorizzazione al conferimento di incarichi al personale dipendente, a condizione che la prestazione lavorativa in oggetto venga resa fuori dall'orario di servizio svolto presso l'Ente di appartenenza per un numero massimo di n. 12 ore settimanali e a condizione che lo svolgimento della stessa non interferisca in alcun modo con l'attività che il dipendente svolge presso questo Ente;

Tenuto conto che il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assicurativi e le relative imposte per l'attività resa a favore dell'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis", saranno corrisposti, versati e contabilizzati come spesa di personale direttamente da quest'ultimo;

Evidenziato, pertanto, che l'accoglimento della richiesta non determina oneri diretti od indiretti a carico del bilancio del Comune di Sant'Antioco;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta per la prestazione temporanea dal 01/01/2026 al 31/12/2026 dei tre dipendenti succitati presso l'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" in conformità all'istituto previsto e disciplinato dall'art.1, comma 557 della Legge n.311/2004 e s.m.i., oltre l'orario d'obbligo e nei limiti di orario contrattualmente previsto;

Vista la deliberazione della G.C. n. 1 del 09/01/2025 con la quale è stato approvato il PEG anno 2025;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Propone alla Giunta Comunale che

DELIBERI

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che il Comune di Sant'Antioco, in quanto Ente aderente all'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis", al fine di consentirne l'operatività e l'esercizio delle funzioni, ha espressamente autorizzato, contestualmente alla data di rilascio dei rispettivi decreti di nomina presso l'Unione, tre dipendenti iscritti nei ruoli dell'Ente e inquadrati nell'Area professionale dei Funzionari ed Elevata Qualificazione ai sensi del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, allo svolgimento di attività lavorativa presso l'Unione stessa sino al 31/12/2025, mediante l'istituto dello "Scavalco per Eccedenza" ex art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, e nello specifico:
 - la dott.ssa Beatrice Lai e la dott.ssa Antonella Serrenti, entrambe Funzionari Amministrativi



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

dell'Ente nei ruoli di Responsabili Titolari di Elevata qualificazione rispettivamente del Settore Finanziario e del settore delle Politiche Sociali;

- l'Ing. Claudio Ledda, Funzionario Tecnico nel ruolo di Responsabile titolare di Elevata qualificazione del Settore Tecnico -LL.PP. e Appalti;

3. Di autorizzare ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e s.m.i. e dell'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., i suddetti tre dipendenti a prestare attività lavorativa presso l'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" per n. 12 ore settimanali con decorrenza dal 01/01/2026 al 31/12/2026;
4. Di dare atto che la prestazione lavorativa in oggetto dovrà essere resa fuori dall'orario di servizio espletato presso questa Amministrazione e che lo svolgimento della stessa non dovrà interferire in alcun modo con l'attività che il dipendente svolge presso l'Ente di provenienza o con le esigenze di servizio di quest'ultimo, così come disposto dal succitato art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, nonché del Regolamento interno per il rilascio dell'autorizzazione al conferimento di incarichi al personale dipendente dell'Ente;
5. Di dare atto che l'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" provvederà direttamente alla corresponsione del compenso dovuto ai quattro dipendenti autorizzati dal Comune di Sant'Antioco, per l'attività svolta presso l'Unione, proporzionalmente alle ore di impiego settimanale indicate nel contratto individuale di lavoro a tempo determinato e parziale alla base del rapporto tra il dipendente autorizzato e l'Ente utilizzatore;
6. Di dare atto che l'accoglimento della richiesta non determina oneri diretti od indiretti a carico del bilancio del Comune di Sant'Antioco;
7. Di trasmettere la presente deliberazione all'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" per i relativi adempimenti di competenza, oltre che ai dipendenti interessati;
8. Di attribuire alla presente deliberazione il carattere dell'immediata eseguibilità, stante l'urgenza di provvedere.

redattore: ALESSANDRA BUSONERA

IL SINDACO

IGNAZIO LOCCI

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL SINDACO
IGNAZIO LOCCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DANIELE MACCIOTTA